



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Cons. Patrizia IMPRESA	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente, Relatore
Ref. Anna PETA	Componente

nella Camera di consiglio da remoto del 17 marzo 2022;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, il quale prevede l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti nonché l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;

CONSIDERATO che il citato comma 3 dell'art. 148-bis Tuel stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 85, comma 3, lett. e) e comma 8-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti, n. 139 del 3 aprile 2020, recante *"Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020"*;

VISTO il decreto presidenziale 18 maggio 2020, contenente *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti"*, la cui applicabilità è stata prorogata fino al 31 marzo 2022 con Decreto del Presidente della Corte dei conti, n. 341 del 31 dicembre 2021;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021,

prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di COLLE DI VAL D'ELSA (SI)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019 e gli elementi acquisiti in sede istruttoria;

VISTE le Osservazioni del Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria condotta sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 7 marzo 2022 (prot. n. 1805 in pari data) con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre l'11 marzo 2022;

CONSIDERATO che l'Ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I. e nei termini sopra indicati, non ha inviato alcuna deduzione e/o documentazione;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 dell'11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2017, 2018 e 2019, con gli opportuni adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare per quanto riguarda la riforma dei principi contabili introdotta dal d. lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che la Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, ritiene meritevoli di segnalazione non solo le questioni finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

CONSIDERATO che, in funzione del modello di controllo adottato, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità con riferimento all'esercizio a cui si riferiscono. Tuttavia, richiede l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2019;

CONSIDERATO che l'esame svolto dalla Sezione ha avuto ad oggetto alcuni profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica e alla spesa per il personale; la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il proprio controllo sulle irregolarità ritenute, tra i vari possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi

generali di finanza pubblica; tuttavia, le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

CONSIDERATO che, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, l'esame della Sezione si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione: aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche;

CONSIDERATO che le pronunce emesse dalla Sezione in sede di controllo-monitoraggio sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

UDITO il relatore, ref. Rosaria Di Blasi;

FATTO E DIRITTO

A seguito dell'esame dei dati finanziari relativi ai rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del **Comune di COLLE DI VAL D'ELSA (SI)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione e nei prospetti ad essa allegati, il magistrato istruttore - tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria - ha ricostruito il quadro finanziario dell'ente evidenziando le seguenti irregolarità.

Rendiconto 2017

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2017 è stato definito dall'ente, con delibera consiliare n. 45 del 4 maggio 2018, quantificando l'avanzo di amministrazione formale nella misura di 8.926.672,70 euro e l'avanzo effettivo di amministrazione (quota disponibile) nella misura di 1.258.084,37 euro. In sede istruttoria sono stati analizzati alcuni profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica e alla spesa per il personale, sulla base della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2017, dei prospetti ad essa allegati e della specifica istruttoria.

Con riferimento ai soli aspetti esaminati non sono emerse irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione.

Rendiconto 2018

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2018 è stato definito dall'ente con la delibera consiliare n. 38 del 30 aprile 2019, che ha evidenziato un avanzo di amministrazione formale di 10.514.953,84 euro e un avanzo effettivo di amministrazione (quota disponibile) di 1.285.185,19 euro.

In fase istruttoria, tuttavia, è emerso che l'ente non ha quantificato correttamente la parte destinata agli investimenti sovrastimando, conseguentemente, la quota disponibile del risultato di amministrazione che, in considerazione di tale irregolarità va ridefinita, secondo la ricostruzione della Sezione, in **1.243.485,96 euro**, con un peggioramento di **41.699,23 euro** rispetto all'importo accertato dall'ente, come evidenziato nella seguente tabella.

Tab. 1 - Composizione risultato di amministrazione esercizio 2018

Risultato di amministrazione 2018	31 dicembre 2018		
	Ente Del. CC 38/2019	Saldi rideterminati dalla Sezione	differenze
	10.514.953,84	10.514.953,84	
PARTE ACCANTONATA	8.504.320,62	8.504.320,62	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2018	8.277.175,31	8.277.175,31	-
Fondo indennità di fine mandato	8.947,63	8.947,63	.
Fondo perdite società partecipate	61.087,00	61.087,00	-
Fondo contenzioso	26.450,00	26.450,00	-
Fondo 10% alienazioni	12.514,68	12.514,68	-
Fondo rischi gestore rifiuti	118.146,00	118.146,00	-
PARTE VINCOLATA	667.943,66	667.943,66	-
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	582.216,80	582.216,80	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	85.726,86	85.726,86	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	57.504,37	99.203,60	41.699,23
PARTE DISPONIBILE	1.285.185,19	1.243.485,96	41.699,23

1. Quantificazione non corretta della quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione

In sede istruttoria è emerso che l'ente non ha calcolato correttamente la componente del risultato di amministrazione 2018 destinata agli investimenti poiché non ha ricollocato al suo interno una quota, pari a 41.699,23 euro, di avanzo della gestione di competenza derivante da risorse destinate agli investimenti.

L'ente, in particolare, ha quantificato la quota destinata del R.A. 2018 nella misura di 57.504,37 euro evidenziando, in sede istruttoria, che la stessa è stata interamente generata dall'avanzo della gestione di competenza del medesimo esercizio. La ricostruzione della provenienza delle risorse destinate confluite nel R.A. 2018 trova riscontro nel fatto che l'avanzo destinato agli investimenti accertato al termine dell'esercizio precedente (305.395,68 euro) è stato integralmente applicato ed utilizzato nel corso della gestione 2018 e, pertanto, non è confluito - neanche in minima parte- nella quota destinata del risultato di amministrazione dello stesso esercizio e, inoltre, nell'assenza di risorse destinate provenienti dalla gestione residui. Le cancellazioni di residui passivi di parte capitale, infatti, sono state effettuate dall'ente nella misura di

42.901,98 euro, ma erano correlate - per quanto attestato in sede istruttoria - ad interventi finanziati, negli esercizi precedenti, con avanzo di natura corrente e non vincolata.

Dopo aver ricostruito la provenienza delle risorse destinate confluite nel risultato di amministrazione 2018, la Sezione evidenzia come l'importo della quota destinata sia stato sottostimato dall'ente che, nel quantificarlo, ha erroneamente sottratto dall'avanzo complessivo realizzato nella gestione di competenza alimentato da risorse destinate ad investimenti - di importo pari a 99.203,60 euro - la somma di 41.699,23 euro di residui attivi cancellati, relativi a contributi regionali di parte capitale venuti meno a seguito di revoca del provvedimento di concessione.

La compensazione operata dall'ente, infatti, non risulta ammissibile in quanto i residui attivi eliminati non sono correlati ad alcuna delle quote di avanzo realizzato nel corso della gestione (né peraltro sono confluiti nel risultato di amministrazione accertato al termine dell'esercizio 2017) e, pertanto, la relativa eliminazione non può giustificare la mancata destinazione di una parte dell'avanzo scaturito dalla gestione di competenza, alimentato da risorse destinante agli investimenti.

Per quanto sopra esposto, pertanto, la parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione 2018 viene rideterminata in 99.203,60 euro, rispetto all'importo di 57.504,37 euro quantificato dall'ente e, conseguentemente, l'avanzo effettivo (quota disponibile) viene ridefinito in 1.243.485,96 euro, con un peggioramento di 41.699,23 euro rispetto all'importo accertato dall'ente, pari a 1.285.185,19 euro.

Rendiconto 2019

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2019 è stato definito dall'ente con la delibera consiliare n. 33 del 28 maggio 2020, evidenziando un avanzo di amministrazione formale di 13.325.595,35 euro e un avanzo effettivo di amministrazione (quota disponibile) di 558.880,25 euro.

La Sezione ritiene che l'irregolarità emersa a seguito dell'istruttoria condotta sul risultato di amministrazione 2018 (errata quantificazione della quota destinata del risultato di amministrazione -sottostimata di 41.699,23 euro - e conseguente sovrastima, in egual misura, della quota disponibile) non rilevi, ai fini della determinazione del risultato 2019, poiché l'ente ha attestato che la quota di 41.699,23 euro, seppur erroneamente non riallocata nella parte destinata ad investimenti del risultato di amministrazione 2018, nel corso della gestione 2019 è stata utilizzata- mediante applicazione dell'avanzo - per le medesime finalità (investimenti) per le quali erano avrebbe dovuto essere destinata nel R.A. 2018.

In fase istruttoria, tuttavia, è emerso che anche nel 2019 l'ente, con un meccanismo applicativo analogo a quello riscontrato nell'esercizio precedente, ha quantificato erroneamente la parte destinata ad investimenti da far confluire nel R.A. sovrastimando, nuovamente, la parte disponibile accertata a fine esercizio. Quest'ultima va ridefinita, secondo la Sezione, in 495.873,18 euro con un peggioramento di 63.007,07 euro rispetto all'importo accertato dall'ente, come evidenziato nella seguente tabella.

Tab. 2 - Composizione risultato di amministrazione esercizio 2019

Risultato di amministrazione 2019	31 dicembre 2019		
	Ente Del. CC 33/2020	Saldi rideterminati dalla Sezione	differenze
	13.325.595,35	13.325.595,35	
PARTE ACCANTONATA	10.946.053,82	10.946.053,82	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2019	10.500.444,35	10.500.444,35	-
Fondo indennità di fine mandato	848,13	848,13	.
Fondo perdite società partecipate	100.000,00	100.000,00	-
Fondo contenzioso	55.000,00	55.000,00	-
Fondo 10% alienazioni	23.293,57	23.293,57	-
Fondo rischi gestore rifiuti	236.292,00	236.292,00	-
Fondo rinnovi contrattuali	27.640,00	27.640,00	
Fondo per progettazione e innovazione	2.535,77	2.535,77	
PARTE VINCOLATA	1.122.164,59	1.122.164,59	-
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.033.947,97	1.033.947,97	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	88.216,62	88.216,62	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	698.496,69	761.503,76	63.007,07
PARTE DISPONIBILE	558.880,25	495.873,18	63.007,07

1. Quantificazione non corretta della quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione

L'esito dell'istruttoria relativa alle modalità di determinazione del risultato di amministrazione 2019 ha evidenziato che, anche al termine dell'esercizio 2019, l'ente non ha preso in considerazione una quota - di importo pari a 63.007,07 euro - di avanzo generato dalla gestione di competenza e alimentato da risorse destinate agli investimenti, ai fini della confluenza nella parte destinata del risultato di amministrazione che, conseguentemente, è stata sottostimata. La mancata inclusione di tale importo nella parte destinata del R.A. è stata giustificata, dall'ente, sulla base di un'asserita compensazione effettuata con la cancellazione di residui attivi di parte capitale (quasi interamente riferiti a contributi regionali) effettuata nel corso dell'esercizio.

La riduzione della quota di avanzo destinato effettuata, dall'ente, a fronte della cancellazione di residui attivi non correlati all'avanzo - come già evidenziato in relazione all'esercizio precedente - non può ritenersi ammissibile, nonostante l'ente abbia evidenziato, in sede istruttoria, di aver riallocato nella parte destinata risorse aventi natura non vincolata per un importo complessivo di 556.849,38 euro (dei quali, 523.320,32 euro di avanzo libero applicato alla spesa di parte capitale non utilizzato nel

corso della gestione 2019 e 33.529,06 euro di avanzo derivante dalla cancellazione di residui passivi di parte capitale finanziati, in origine, da avanzo libero).

L'eliminazione di residui attivi corrispondenti a contributi per investimenti non confluiti nel risultato di amministrazione accertato al termine dell'esercizio precedente, né correlati ad alcuna delle quote di avanzo realizzato nel corso della gestione è inidonea, infatti, a giustificare la mancata destinazione di quote di avanzo scaturito dalla gestione di competenza alimentato da risorse destinate ad investimenti. Né la scelta discrezionale dell'ente, di destinare agli investimenti quote di avanzo libero precedentemente accertato, può far venir meno la necessità della corretta contabilizzazione degli importi dell'avanzo che compongono la parte destinata.

Per quanto sopra esposto la parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione 2019 viene rideterminata in 761.503,76 euro, rispetto all'importo di 698.496,69 euro accertato dall'ente e, corrispondentemente, l'avanzo effettivo (quota disponibile) viene ridefinito in 495.873,18 euro, con un peggioramento di 63.007,07 euro rispetto all'importo accertato dall'ente, pari a 558.880,25 euro, come evidenziato nella tabella n.2 sopra riportata.

L'errata contabilizzazione della parte destinata del risultato di amministrazione non ha comportato pregiudizi, negli esercizi 2018 e 2019, per gli equilibri di bilancio, in considerazione dell'entità dell'avanzo effettivo complessivamente conseguito al termine degli stessi e del rilevante finanziamento della spesa di parte capitale assicurato con avanzo disponibile già accertato. L'irregolarità riscontrata deve essere, tuttavia, rimossa poiché non consente la puntuale verifica circa l'origine e la destinazione delle risorse e, conseguentemente, del loro corretto utilizzo. Oltre a ciò, tale modalità di quantificazione della parte destinata, quale saldo tra le componenti positive e negative sia della gestione della competenza che della gestione residui, potrebbe comportare - in prospettiva - rischi di pregiudizio della gestione finanziaria laddove l'ente non disponesse, in futuro, di risorse libere da destinare alle spese di investimento.

I fenomeni sopra descritti, inoltre, comportano una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto e preservare la sana gestione finanziaria.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si è concluso con la segnalazione di irregolarità in relazione alle annualità 2018 e 2019, ove è stata rilevata la non corretta quantificazione della parte destinata agli investimenti, con conseguente sovrastima della quota disponibile del risultato di amministrazione.

Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una errata rappresentazione del risultato di amministrazione che l'ente deve correggere, al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto e preservare la sana gestione finanziaria.

La Sezione ritiene necessaria, pertanto, la segnalazione di tale irregolarità e la conseguente richiesta di interventi di correzione.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- in relazione all'errata determinazione del risultato di amministrazione 2018 e 2019 ritiene necessario che l'ente provveda alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei relativi esercizi - come indicato in parte motiva - e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei bilanci e dei rendiconti degli esercizi successivi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare. I provvedimenti appena richiamati potranno essere adottati con tempi definiti dall'ente ma comunque non oltre l'approvazione del primo rendiconto successivo alla presente deliberazione e dovranno essere trasmessi alla Sezione. La loro eventuale mancata adozione verrà valutata dalla Sezione nel prossimo ciclo di controllo che terrà conto, comunque, delle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio da remoto del 17 marzo 2022.

Il relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il presidente
Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 5 aprile 2022

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio Felli
(firmato digitalmente)